

Circolare n. 3 - la nuova delega fiscale
del 02.02.2024

Sommario

1. al via il concordato preventivo biennale tra fisco e contribuenti

- 1 -

Il 25 gennaio 2024 il Consiglio dei ministri ha varato la versione definitiva del Decreto Legislativo Accertamento, al cui interno sono contenute le norme che regolano il Concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni.

Con l'approvazione del Consiglio dei ministri, questo strumento assume la sua forma finale, al termine di una lunga gestazione che ha richiesto diverse modifiche, rispetto alla versione originaria.

Il Concordato preventivo biennale, destinato a imprese e lavoratori autonomi, è quel nuovo strumento con cui il Legislatore vuole instaurare un rapporto collaborativo tra fisco e contribuenti.

Con l'approvazione del Decreto Legislativo Accertamento, sul tema del concordato preventivo è stato confermato l'allargamento della platea dei beneficiari a tutti i contribuenti soggetti a ISA, a prescindere dal punteggio ottenuto, che così si accompagnano ai contribuenti in regime forfetario. Su impulso delle Commissioni parlamentari e delle associazioni di categoria, scompare, dunque, dai requisiti di accesso quello più controverso, che richiedeva, per i soggetti ISA, un'affidabilità fiscale alta (punteggio ISA pari almeno a 8).

È stata confermata, inoltre, l'impossibilità di accedere per chi ha debiti con il fisco o con gli enti previdenziali pari o superiori a 5.000 euro.

I forfettari non possono accedere al concordato preventivo biennale se hanno iniziato l'attività nel periodo precedente a quello cui si riferisce la proposta (quindi per il concordato sperimentale 2024, se l'avvio dell'attività è avvenuta nel corso del 2023).

Per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, il contribuente dispone di un ampio lasso temporale che va dal 15 giugno 2024, data in cui sarà disponibile il software dell'Agenzia delle Entrate, al 15 ottobre 2024 per inserire i dati negli apposti applicativi informatici, valutare la proposta di concordato ed eventualmente accettarla.

Effetti dell'accettazione della proposta

Il concordato preventivo biennale, la cui prima applicazione dovrebbe riguardare il biennio 2024/2025, è destinato ai contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo residenti nel territorio dello Stato.

Il sistema inizialmente tracciato prevede che l'Agenzia delle entrate formuli una proposta per la definizione biennale: del reddito derivante dall'esercizio d'impresa, o dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi; del valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

L'accesso al concordato preventivo biennale è previsto anche per i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'art. 1 c. 54-89 L. 190/2014.

L'eventuale accettazione, da parte del contribuente, della proposta dell'Agenzia delle Entrate per la definizione biennale del reddito obbliga il contribuente a dichiarare per un biennio gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato. Viene previsto, anche per i contribuenti forfetari, che l'Agenzia delle Entrate provveda alla verifica della correttezza dei versamenti attraverso le ordinarie modalità disciplinate dall'art. 36-bis DPR 600/73. In sostanza, l'Agenzia delle Entrate provvede al controllo automatizzato delle somme non versate, ferma restando la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.

I contribuenti che aderiranno al Concordato, a prescindere dalla loro affidabilità fiscale, avranno accesso al regime premiale ISA di cui all'art. 9-*bis* comma 11 del DL 50/2017, e, non potranno essere sottoposti agli accertamenti presuntivi di cui all'art. 39 del DPR 600/1973.

Le citate disposizioni si applicano a tutti i soggetti ISA che accedono al concordato preventivo biennale, senza ulteriori condizioni; di conseguenza, è verosimile ipotizzare che il reddito proposto dall'Agenzia delle Entrate ai contribuenti che presentano una bassa affidabilità fiscale sarà sensibilmente più alto di quanto dichiarato in passato da tali soggetti, in modo da giustificare l'applicazione delle misure premiali.

Un eventuale rifiuto della proposta dell'Agenzia delle Entrate collocherebbe il contribuente nelle liste dei soggetti su cui dovranno concentrarsi gli accertamenti, per effetto di quanto previsto dall'art. 34 comma 2 del decreto che prevede l'intensificarsi dell'attività di controllo "nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono".

L'obiettivo dichiarato è di intensificare le attività di controllo nei confronti dei contribuenti che non aderiscono al Concordato. Oggi, la platea di contribuenti che non sono considerati virtuosi, dal punto di vista degli ISA, costituisce una platea troppo vasta che viene sottoposta ad accertamento in percentuale limitata. Con l'adozione di questo nuovo strumento il Legislatore prevede di ampliare di molto la platea dei soggetti in qualche maniera a minor rischio di evasione, per potersi concentrare sui restanti.

Rimane da segnalare una particolarità, prevista dal Decreto legislativo, che interessa il primo anno di applicazione del Concordato preventivo biennale, il 2024: infatti i contribuenti in regime forfetario, in via sperimentale per il solo 2024, potranno accettare la proposta di Concordato solo per l'anno in corso, a differenza dei soggetti ISA che potranno farlo per il biennio 2024-2025.

L'adesione al concordato non produce effetti a fini dell'IVA, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie. Pertanto, nessuna limitazione opera sul fronte degli accertamenti IVA.

Rinnovo del concordato e reddito oggetto di concordato

Decorso il biennio oggetto di concordato, se non sussistono le cause di esclusione soggettiva sopra ricordate, l'Agenzia delle Entrate formula una nuova proposta di concordato relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire.

Per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario, il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni oggetto di concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro, è determinato secondo una metodologia che valorizzi, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati, le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, limitando, quanto più possibile, l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

Rilevanza delle basi imponibili concordate

Gli eventuali maggiori o minori redditi ordinariamente determinati, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi nonché dei contributi previdenziali obbligatori, ferma restando la possibilità, per il contribuente, di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.

Al fine di garantire certezza nei rapporti tra Fisco e contribuente, riducendo le possibilità che l'accordo tra le due parti possa venir meno, è previsto che, in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 50% (nella versione precedente era del 60%) rispetto a quelli oggetto del concordato, il concordato stesso cessa di produrre effetti a partire dal periodo d'imposta in cui tale differenza si verifica.

L'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati.

Però, l'importo da versare entro il 31 luglio – o il 20 agosto con la consueta maggiorazione dello 0,4% – dovrà essere calcolato con le regole "normali", senza tener conto del concordato. Del maggior reddito eventualmente pattuito col Fisco si dovrà tenere conto nel secondo acconto (30 novembre). D'altra parte, a fine luglio nessuno avrà ancora aderito al concordato, visto che il decreto dà tempo fino al 15 ottobre per decidere. Data a cui viene allineato il termine di presentazione del modello Redditi e della dichiarazione Irap.

Cause di uscita dal concordato

Il concordato può anche cessare o decadere in corso di durata.

Il concordato cessa di avere efficacia (CESSAZIONE) a partire dal periodo d'imposta in cui il contribuente: modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari; ovvero cessa l'attività.

Sul piano operativo, in questi casi, non si vedono criticità fermo restando che nell'anno di cessazione del concordato il soggetto tornerà a dover tassare il reddito e il valore della produzione netta effettivamente realizzati.

Il concordato cessa di produrre effetto (DECADENZA), per entrambi i periodi d'imposta oggetto dello stesso, nei seguenti casi:

- a seguito di accertamento, nei periodi d'imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulti l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
- a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base a cui è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- sono indicati nella dichiarazione dei redditi i dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato;
- ricorre una delle cause di esclusione di cui all'art. 11, ovvero vengono meno i requisiti di cui all'art. 10, comma 2, relativi ai debiti tributari;
- è omesso il versamento delle somme dovute a seguito dell'adesione al concordato, fermo restando che, anche in caso di decadenza, restano comunque dovuti gli importi oggetto degli omessi versamenti.

Cordiali saluti.
Gianluca Broglia